



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Reg. n. 08/2018

Intervento di realizzazione di impianto arboreo in agro di Ruvo di Puglia ricadente in Zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

IL DIRETTORE

VISTI:


- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- la Legge 394/91, art. 13;
- il Piano per il Parco approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- l'istanza di nulla osta trasmessa dal Sig. De Leo Saverio, nato a Ruvo di Puglia il 28/05/1948, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5376 del 12/12/2017, avente ad oggetto la realizzazione di impianto arboreo in agro di Ruvo di Puglia su terreno agricolo identificato al fg 96 p.lle 92 e 102 in parte, dell'estensione di 00.93.00, ricadente in Zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- l'istruttoria formulata dagli uffici dell'Ente,
- la comunicazione preliminare ai sensi dell'*art. 10 bis della L. 241 del 07/08/1990*, prot. n. 543 del 08/02/2018 con cui questo Ente ha comunicato al proponente che ostano l'accoglimento dell'istanza le seguenti motivazioni:

- L'intervento proposto da realizzarsi sulla p.lla 92 del fg 96 di Ruvo di Puglia, ricadente in Zona B secondo il Piano del Parco, configurandosi come una trasformazione agraria, prevedendo il passaggio da seminativo nudo ad arboreto, **risulta in contrasto con l'art. 7 c. 2 lett. b) delle NTA del Piano vigente;**
- l'intervento proposto sulla p.lla 102 del fg 96, anch'essa ricadente in Zona B secondo il Piano del Parco, si configura anch'esso come una trasformazione agraria e **risulta in contrasto con l'art. 7 c. 2 lett. b) delle NTA del Piano vigente; Per quest'ultima particella si evidenzia che dall'analisi delle ortofoto 2006 e 2010 in dotazione dell'Ente, non si rileva la presenza dell'oliveto descritto nella relazione tecnica;**
- I predetti terreni sono altresì attraversati da reticolo idrografico, individuato su cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI) e ricadono all'interno dell'alveo del corso d'acqua temporaneo, così come delimitato ai sensi dell'art. 10 delle NTA del PAI, rispetto al quale l'art. 6 c. 3 lett. a) delle stesse NTA stabiliscono che **"non è consentito l'impianto di colture agricole ad esclusione del prato permanente"**. La predetta disciplina del PAI è stata recepita all'art. 17 delle NTA del Piano per il Parco, quindi **l'intervento risulta in contrasto con l'art. 17 delle NTA del Piano vigente;**
- Si rileva altresì che i terreni in questione sono classificati come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP), fascia di protezione boschi, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale tematico della Puglia (PPTR) sulla quale vanno applicate le specifiche tutele.

- le osservazioni alla comunicazione preliminare dell'*art. 10 bis della L. 241/90* trasmesse dall'istante con nota acquisita al prot. n. 681 del 19/02/2018;

CONSIDERATO che le osservazioni non sono accoglibili per le seguenti motivazioni:

- il proponente con nota acquisita al prot. n. 681 del 19/02/2018 ha chiesto di rivalutare la pratica presentata ritenendo il nuovo intervento di piantumazione un ripristino della copertura preesistente sul terreno (p.lla 92) su cui era stato estirpato un vigneto nel 2015 e sul terreno (p.lla 102) su cui era presente un oliveto impiantato nel 2003 e danneggiato dalle nevicate. Nelle osservazioni si evidenzia





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

che la nuova coltura a “indirizzo forestale” metterà in connessione le aree boschive circostanti e dato il minor numero di trattamenti fitosanitari e lavorazioni avrà minore impatto sulla fauna.

- l'intervento proposto nell'istanza di nulla osta prevede la realizzazione di un impianto da legno costituito da specie agrarie quali noce e ciliegio, con sesto d'impianto 5x5, dotato di impianto irriguo interrato e recinzione in pali di castagno e rete metallica elettrosaldata. Tale struttura, costituisce un comune impianto arboreo produttivo, assimilabile a quelli da frutta, la destinazione è quella del taglio raso a maturità per la produzione di legna, il terreno conserverà per tutto il tempo di coltivazione dell'impianto da legno la classificazione di coltivo e potrà dopo il taglio essere nuovamente destinato a colture. Realizzando invece un intervento di primo imboscamento il terreno perde la classificazione di coltivo e acquisisce quella di bosco che rimane tale anche se l'impianto viene distrutto dal fuoco o non attecchisce.
- Il nuovo impianto da legno viene definito a indirizzo forestale, ma nella realtà è totalmente differente da un impianto boschivo, sia per le specie utilizzate che per i trattamenti a cui verrà sottoposto e la densità delle piante per ettaro. Questo intervento da realizzarsi su seminativi ricadenti in zona B del Parco si configura come una trasformazione agraria e risulta in contrasto con l'art. 7 c. 2 lett. b) delle NTA del Piano vigente;
- la zona B in cui ricade il terreno oggetto d'intervento “zona di riserva generale orientata”, è destinata alla protezione degli equilibri ecologici poiché si colloca in una parte del territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregresse attività di forestazione o dei pregressi usi agro-silvo-pastorali, ormai cessati. La finalità delle zone B è il mantenimento di un agro ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico; il mantenimento dell'attuale uso del suolo a seminativo è maggiormente compatibile sotto l'aspetto ecologico con tali finalità, rispetto alla realizzazione dell'impianto da legno, poiché i seminativi costituiscono pseudo-habitat trofico per i rapaci;
- Per quanto riguarda al vegetazione presente sulla p.lla 102 del fg 96 di Ruvo di Puglia si evidenzia che l'analisi delle ortofoto 2006 e 2016, ha rivelato diversi riadattamenti dell'assetto colturale della particella non concordi con quanto attestato nella relazione tecnica. Infatti nel 2006 sono evidenti vigneti posti nel verso trasversale alla superficie della particella di forma stretta e allungata, nessuna traccia vi è dell'oliveto che si definisce impiantato nel 2003 nella relazione tecnica. Nel 2010 il terreno appare nudo, nel 2013 il terreno appare interessato da fitte file di piante assimilabili a vigneto poste nel verso longitudinale della particella, nel 2015 associate ai filari di vite si evidenziano filari di piante arboree, nel 2016 il terreno appare nuovamente nudo con vegetazione arborea regolare assimilabile a oliveto.
- I terreni oggetto d'intervento sono altresì attraversati da reticolo idrografico, individuato su cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI) e ricade all'interno dell'alveo del corso d'acqua temporaneo, così come delimitato ai sensi dell'art. 10 delle NTA del PAI, rispetto al quale l'art. 6 c. 3 lett. a) delle stesse NTA stabiliscono che “non è consentito l'impianto di colture agricole ad esclusione del prato permanente”. La predetta disciplina del PAI è stata recepita all'art. 17 delle NTA del Piano per il Parco, e quindi l'intervento risulta in contrasto con l'art. 17 delle NTA del Piano vigente;
- Il terreno oggetto è classificato come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP), fascia di protezione boschi, secondo il Piano Paesaggistico Territoriale tematico della Puglia (PPTR) sul quale vanno applicate le specifiche tutele.

CONSIDERATO che in data 12/04/2018, a seguito di convocazione, sono state comunicate al tecnico incaricato dal proponente le motivazioni che ostano al rilascio del Nulla osta dell'Ente;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 di dover procedere alla formale adozione del provvedimento finale relativo all'istanza richiamata, per le motivazioni addotte in premessa e per quanto già dichiarato nel preliminare di diniego.

DETERMINA

Via Firenze n. 10 – 70024 - Gravina in Puglia (BA)

Tel: 080/3262268 - 080/3268678 – Fax 080/3261767 –

e-mail: info@parcoaltamurgia.it – sito web: www.parcoaltamurgia.gov.it

C.F. Part. IVA: 06339200724





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Per le ragioni in premessa parte integralmente del presente provvedimento;

DI NON RILASCIARE il nulla osta per la realizzazione di impianto arboreo da legno in agro di Ruvo di Puglia su fondo agricolo identificato al fg 96 p.lle 92 e 102 in parte, dell'estensione di 00.93.00 ettari, ricadenti in Zona B del Parco Nazionale dell'Alta Murgia giusta istanza del Sig. De Leo Saverio nato a Ruvo di Puglia il 28/05/1948, in qualità di proprietario, assunta al protocollo dell'Ente al n. 5376 del 12/12/2017.

- Copia del presente provvedimento è inviato alla Città metropolitana di Bari ai sensi dell'art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii. e L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Copia del presente provvedimento è inviata al Sig. Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;

- Copia del presente provvedimento è inviato al Reparto Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Gravina in Puglia, 16/04/2018

L'istruttore

Dott.ssa Chiara Mattia

Il Responsabile del servizio Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio



Domenico Nicoletti

